

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale così costituito:

Dott. Massimo Crescenzi - Presidente

Dott.ssa Donatella Galterio - giudice relatore

Dott.ssa Monica Velletti - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 60090 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, vertente

TRA

Fe.Fe., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Ra.Gi.,
rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RICORRENTE E

Ri.Lo., con domicilio eletto in Roma presso lo studio del procuratore avvocato Da.Gr.,
rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RESISTENTE con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma

OGGETTO: separazione personale dei coniugi

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

per la parte ricorrente (che ha richiamato la memoria 183 n. 1 c.p.c.): pronunciare la separazione personale dei coniugi, affidamento condiviso delle figlie minori Al. e Be., assegnazione in proprio favore della casa coniugale, attribuzione in proprio favore di un assegno di Euro 1.500 per il proprio mantenimento e di Euro 1.500 quale contributo al mantenimento delle figlie entrambi con aumento Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie, porre a carico del marito il pagamento delle rate mensili di cui al finanziamento per l'acquisto dell'autovettura (...) e al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale; in subordine remissione della causa sul ruolo per l'espletamento delle prove articolate nelle memorie 183 2 ° e 3 ° termine per la parte resistente (ce ha richiamato la memoria 183 n.1 c.p.c.): affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso il padre, porsi a carico della controparte un assegno per il mantenimento delle figlie di Euro 750 mensili, rigettare la domanda di assegno di mantenimento svolto

dalla controparte, porsi a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti, la concorde volontà di entrambe di ottenere la pronuncia modificativa dello status e la separazione iniziata prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del presidente che ha pronunciato con ordinanza del 9.2.2011 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.

2. La domanda di addebito svolta dal resistente nella memoria integrativa deve ritenersi, in quanto non riproposta nella memoria 183 n. 1 c.p.c. in calce alla quale sono state formulate espressamente le conclusioni e cui il difensore si è riportato all'udienza ex art. 189 c.p.c., rinunciata.

3. In ordine all'affidamento delle figlie Al. nata il (...) e Be. nata il (...) deve confermarsene l'affido condiviso stanti le conformi conclusioni spiegate da ambo le parti. Non meritevole di accoglimento è invece la richiesta di collocazione delle bambine presso di sé svolta dal padre che a sua stessa detta incontra difficoltà nei rapporti con le minori che specie nel primo periodo della separazione hanno sovente espresso il desiderio di ritornare dalla madre nonché opposto un irrigidimento nel trattenersi a dormire con lui: ancorché la ritrosia mostrata dalle bambine sia una reazione del tutto naturale all'allontanamento del padre avvenuto a seguito delle disposizioni impartite in sede presidenziale, attesa la allora loro tenerissima età (avendo la primogenita 8 anni e la piccola appena 4) che ha comportato un più forte attaccamento alla madre e che il Lo. ha saggiamente assecondato riaccompagnandole dalla moglie invece di forzarle suscitando un inevitabile senso di ansia e di disagio, non sussistono certamente i presupposti, in una condizione così delicata per le figlie, già disorientate dalla disgregazione della coppia genitoriale e quindi minate nelle loro certezze, che nell'infanzia inequivocabilmente coincidono con la saldezza del nucleo familiare, per disporre il richiesto mutamento residenziale, tanto più che il signor Lo. non potrebbe comunque farsi carico della loro assistenza essendo impegnato tutti i giorni, a differenza della moglie che nell'assetto organizzativo della famiglia coesa svolgeva il ruolo di casalinga, lavora tutti i giorni della settimana per l'intera giornata nei negozi dal medesimo gestiti.

Sebbene debba essere confermata la residenza delle minori presso la madre, cui deve per l'effetto essere assegnata la casa coniugale in proprietà di entrambe le parti, deve essere assicurato sia al padre che alle minori stesse, in ossequio al principio della bigenitorialità, un libero schema di frequentazione, purché rispondente ai tempi minimali già fissati con l'ordinanza presidenziale - provvedimento che in questa sede deve essere integralmente confermato -, il quale contemperi gli assidui impegni lavorativi del signor Lo., tanto più che questi è l'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare, con l'adempimento dei doveri parentali. In tal senso va censurata la condotta materna che appare riottosa a consentire al coniuge la necessaria elasticità nell'organizzazione dei tempi di frequentazione delle bambine, quale ad esempio l'ostacolo frapposto all'abitudine di prenderle al mattino per accompagnarle a scuola ovvero all'ampliamento delle occasioni di pernottato ora che evidentemente i problemi psicologici di Al. e soprattutto di Be. appaiono, grazie al tempo trascorso e alla conseguente accettazione del nuovo assetto familiare, in fase di superamento. Di ciò è prova oltre alla non contestazione delle rimozioni specificamente addotte dal resistente in corso di causa (cfr. la memoria 183 n. 1), lo stesso ricorso ex art. 709 c.p.c. depositato nel novembre 2011 dalla ricorrente in cui la signora Fe. lamenta la mancata puntuale regolamentazione con tanto di orari di inizio e di fine delle "visite" paterne senza che ne venga

chiarita la motivazione come se il suddetto espediente potesse fungere da ausilio alla ritrosia delle bambine dalla stessa evidenziata a trattenersi a dormire presso il padre: il suddetto ricorso che mira piuttosto ad una revisione in aumento degli oneri economici posti a carico del marito e che appare l'unico obiettivo perseguito dalla ricorrente come se il marito dovesse tramutarsi nel regime di separazione dalla stessa voluto un soggetto titolare di soli obblighi senza alcun diritto, disvela palesemente la mancanza di parte di costei di qualsivoglia consapevolezza dello spirito di collaborazione e cooperazione che dovrebbe caratterizzare il percorso che i genitori sono chiamati ad affrontare nel mutato status familiare conseguito e cui è sottesa la stessa ratio dell'affido condiviso.

Si ritiene pertanto in ragione dell'applicabilità d'ufficio delle sanzioni ex art. 709-ter c.p.c. che sussistano i presupposti, stanti gli ostacoli frapposti dalla ricorrente al corretto funzionamento del regime di affido adottato, dell'ammonizione invitandosi la medesima ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale del coniuge e a consentire a quest'ultimo una più ampia ed elastica frequentazione delle figlie secondo le sue esigenze lavorative, fermo restando che il protrarsi di condotte ostacolanti potrebbe portare ad ulteriori più drastiche sanzioni ivi compresa il mutamento del regime di affido.

4. Con specifico riferimento alle richieste di contributo svolte dalla ricorrente per il mantenimento sia proprio che delle figlie, muovendo dal dato pacifico che costei in quanto casalinga, al di là della proprietà insieme al marito della casa coniugale, è priva di redditi e di altre consistenze patrimoniali occorre soffermarsi sulla condizione economica di quest'ultimo. Costui è all'interno di quella viene dal medesimo impropriamente definita come impresa familiare, è in realtà contitolare con i due fratelli Vi. ed Al. di quote di società, tutte aventi come oggetto sociale la rivendita di calzature in differenti negozi diversamente dislocati in quartieri centrali o residenziali di Roma e sebbene inizialmente ognuno dei tre avesse la quota del 33,3% delle tre società dagli stessi costituite, la Lo.St. s.a.s., la Lo.St. s.r.l. e la Lo.Mo. s.a.s., è attualmente titolare, a seguito di cessioni interne perfezionate tra il 2007 ed il 2008, di una quota del 67% della Lo.St. e del 33,3% della Lo.Mo. s.a.s.

Ri.Lo. ha spontaneamente dichiarato sin dall'inizio del presente procedimento di percepire un reddito mensile netto di circa Euro 1.000 mensili, addirittura superiore a quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi (unico 2008-2009, 2010 e 2011) prodotte in limine litis, da cui risulta un reddito complessivo lordo annuo di neppure 10.000 euro, che si è ben guardato dall'aggiornare malgrado l'ordine impartito dal G.I. all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Vero è che il CTU con congrua ed esaustiva motivazione alla quale si rinvia per relationem, senza che possano trovare ingresso e contestazioni svolte in comparsa di replica ex art. 190 c.p.c. dal resistente rimasto silente al momento in cui gli è stata trasmessa dal perito la bozza dell'elaborato per le proprie osservazioni, ha accertato l'apparente congruenza dei redditi dichiarati al Fisco con quelli all'attivo societario negli anni corrispondenti oggetto dell'accertamento e, sia pure con qualche scostamento (di circa 3.000 euro annui ad eccezione del 2009 in cui figurano circa 25.000 di maggiori entrate), con le entrate figuranti sui c/c bancari intestati al resistente.

Ciò nondimeno trattasi di risultanze palesemente insufficienti a giustificare il tenore di vita condotto dalla famiglia antecedentemente alla stessa separazione, ove si tenga conto che oltre al pagamento delle rate del mutuo di Euro 1.170 mensili contratto per l'acquisto della casa coniugale, che di suo già non trova capienza nel reddito percepito dal Lo., sussistono una serie di costi fissi in uscita - quali senza contare il vitto, le utenze ed i costi del menage domestico quotidiano, le rette per la scuola privata frequentata da entrambe le figlie sin dall'asilo, l'affitto della casa al XXX nel mese di luglio per le vacanze estive, 2 o 3 settimane in montagna nel mese di agosto, i costi di

manutenzione, assicurazione, bollo e benzina di due autovetture e di una moto, la retribuzione corrisposta alla collaboratrice domestica per 6 ore la settimana, le spese di estetista, parrucchiere e abbigliamento della moglie per consentirle le public relation nel più facoltoso quartiere del (...) dove è ubicata la scuola delle bambine, di cui da conto lo stesso resistente nella comparsa di risposta - che certamente non potevano essere coperti dai modesti introiti dichiarati, quasi al di sotto della soglia di povertà. A ciò si aggiungono, stando alla disamina dell'anno 2009, spese del tutto incongrue rispetto ai redditi percepiti, quali l'acquisto di un'autovettura tipo SUV del costo di circa Euro 33.000, sia pure solo parzialmente pagata in contanti (al saldo provvedendosi con pagamenti

mensili rateali), gli arredi ed i lavori di ristrutturazione della casa coniugale per Euro 3.200 che confermano, anche in relazione alle uscite future quali il pagamento rateale dell'auto in aggiunta a quello anch'esso rateale dell'autovettura (...) acquistata l'anno precedente per la moglie, un tenore di vita, di certo non particolarmente elevato (emblematica essendo al riguardo l'ubicazione nella periferica zona di (...) della casa coniugale, lontana decine di chilometri dalla scuola e ai negozi del marito), ma sicuramente rientrante nei parametri medio-borghesi.

Ed ha un bell'affannarsi il signor Lo., nel tentativo di far quadrare il cerchio, con le giustificazioni fornite che suonano del tutto inconsistenti, se non paradossali: il sostenere che le entrate definite dal CTU come differenza non giustificata rinvenute sul conto corrente costituiscano regalie occasionali della madre per Euro 32.000 della madre e di oltre Euro 9.500 del fratello provenienti da vincite al gioco o al Totocalcio non collima con l'affermazione secondo la quale si è trattato di entrate utilizzate per far fronte alle spese del menage domestico, ed è singolare che fra queste sia compreso l'acquisto del SUV, con tutti i conseguenti costi di bollo ed assicurazione ben più elevati di un'autovettura ordinaria, sorgendo spontanea la domanda di come il resistente abbia potuto provvedere al mantenimento dei familiari in tutti i periodi precedenti e successivi in cui non risulta essere stato beneficiato dalle fortunate elargizioni della famiglia di origine.

Oltremodo inverosimile risulta comunque tutto l'impianto difensivo del resistente quando sostiene che le spese per la scuola delle figlie siano sostenute dalla di lui madre, che non è dato sapere quale attività svolga e di quali entrate correnti goda, peraltro smentita dal fatto che sempre a sua detta sarebbero stati i di lui fratelli a provvedere a tale voce di spesa nel 2011 e che sempre costoro siano coloro che lo aiutano nella gestione del proprio menage, malgrado la paritaria partecipazione societaria deponga per la parità di redditi percepiti da ciascun socio; affermazioni queste che valutate congiuntamente alla circostanza che taluni assegni di mantenimento della moglie e delle figlie risultino "extraconto", ovverosia senza rintracciabilità dei fondi di provenienza (cfr. la CTU a pag.29) lasciano ragionevolmente presumere che altrove, verosimilmente sui c/c della madre o di altri congiunti, vengano depositati dallo stesso signor Lo. i maggiori redditi percepiti che gli consentono di provvedere personalmente alle spese afferenti il proprio menage domestico.

Del resto alla quadratura del cerchio della suddetta ricostruzione presuntiva concorre l'osservazione critica e puntuale della CTU dott.ssa D. secondo la quale è palesemente inverosimile il modestissimo margine di ricarico - tra il 15 ed il 40% - in un settore quale quello della rivendita di calzature la percentuale di ricarico si aggira intorno al 200% (cfr l'elaborato peritale a pagg. 87 e 91).

In conclusione, la netta superiorità delle condizioni economiche del resistente, tali da aver inequivocabilmente improntato il tenore di vita goduto in costanza della convivenza coniugale, rispetto a quelle della moglie impongono di porre a suo carico l'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, priva di redditi e non ancora in grado di organizzarsi per il reperimento di una propria autonoma attività lavorativa tale da consentirle il guadagno di redditi adeguati al mantenimento dello stesso livello fino ad allora goduto, nella quantificazione del quale va tuttavia

tenuto conto del beneficio economico costituito dall'assegnazione della casa coniugale in comproprietà con il marito in relazione alla quale costui si fa carico del mutuo di ben 1.170 euro mensili.

Si reputa pertanto equo determinare in Euro 500 mensili l'assegno dovuto dal marito alla moglie a decorrere dalla presente pronuncia, oltre all'adeguamento annuale secondo l'Istat, fermo per il passato il provvedimento presidenziale in ragione dei più elevati redditi percepiti attualmente dal marito quali si presumono dall'omessa produzione delle ultime dichiarazioni dei redditi.

Per quanto invece concerne il mantenimento delle figlie si quantifica, sulla scorta dei rilievi sopra effettuati, nell'importo di Euro 1.000 mensili il contributo dovuto dal resistente alla moglie a decorrere dalla presente pronuncia, oltre all'adeguamento annuale secondo l'Istat. A carico integrale del padre vanno poste le spese straordinarie per le figlie di natura medico sanitaria (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), scolastica (iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), sportiva (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica) e ludica o parascolastica (corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto), da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto).

La condotta processuale del resistente che in violazione del dovere di lealtà processuale immanente in ogni giudizio e particolarmente vincolante nei giudizi in materia di diritto di famiglia come evidenziato dall'art. 5, 9° comma l. 898/1970, applicabile tout court anche al giudizio di separazione, ha tentato di occultare i propri redditi omettendo di produrre al CTU la documentazione contabile richiestagli relativamente alle società oggetto di indagine (cfr. le dichiarazioni rese a verbale di udienza del 16.10.2014 dalla dott.ssa D.) rallentando indebitamente i tempi di definizione della controversia ne impone la condanna al pagamento delle spese di lite.

Le spese di CTU vanno invece poste a carico, avuto riguardo agli esiti della stessa, di entrambe le parti in misura del 50% cadauna con vincolo di solidarietà nei confronti del CTU.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fe.Fe. nei confronti di Ri.Lo., così provvede:

- dichiara la separazione personale fra le parti coniugate il giorno omissis con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Roma dell'anno omissis al n. omissis, parte omissis, serie omissis, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;

- assegna la casa coniugale sita in Roma, via (...) alla moglie;

- affida le figlie minori Al. e Be. congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione residenziale presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle e con sé quando vorrà previo accordo con la moglie e comunque a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina successivo, un pomeriggio alla settimana con facoltà di pernottare, nel corso delle vacanze estive per 20 gg. da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno e per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno, e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali;
- fermi, per il passato, i provvedimenti del Presidente, determina, a decorrere dalla presente pronuncia in Euro 500 mensili il contributo dovuto in favore del coniuge e per l'effetto condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente detta somma, oltre alla rivalutazione annuale secondo l'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese presso il di lei domicilio;
- fermi, per il passato, i provvedimenti del Presidente, determina, a decorrere dalla presente pronuncia in Euro 1.000 mensili il contributo dovuto in favore della moglie per il mantenimento delle figlie Al. e Be. e per l'effetto condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente detta somma, oltre alla rivalutazione annuale secondo l'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese presso il di lei domicilio;
- pone ad integrale carico del padre le spese straordinarie per la prole di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva e ludica o parascolastica, da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza;
- visto l'art. 709 ter c.p.c. ammonisce Fe.Fe. in conformità a quanto indicato nella parte motivata del presente provvedimento;
- condanna la parte resistente al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.400 a titolo di compensi legali, oltre accessori come per legge.
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna con vincolo di solidarietà nei confronti del CTU.

Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2015. Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2015.